

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/89 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1989

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di birre di malto originario di Malta (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾ prevede, in uno scambio di lettere allegato al suddetto protocollo, che le birre di malto del codice NC 2203 00, originarie di Malta, beneficino all'importazione nella Comunità di un'esenzione doganale nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 ettolitri; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 dicembre 1989 in ragione di un volume che, in virtù della clausola «pro rata temporis» compresa nel suddetto protocollo, è pari, per questo periodo, a 3 750 ettolitri; che nell'ambito di tale contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ⁽²⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione

senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° aprile al 31 dicembre 1989, il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle birre di malto originarie di Malta è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.1451	2203 00	Birre di malto	3 750	esenzione

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.